

Allegato " F " al n. 90.550/35.987 di Repertorio

Statuto "Oasi Boschetto"

ART. 1 – DENOMINAZIONE.

1.1 È costituita l'associazione denominata "OASI BOSCHETTO" qui di seguito detta "Associazione".

1.2 Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS"), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI BOSCHETTO ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve definita anche "OASI BOSCHETTO ETS".

1.3 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

1.5 L'Associazione ha la personalità giuridica e risulta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 1428 di registro regionale presso il REA della Camera di Commercio di Mantova come da DPGR (Regione Lombardia) n. 1409 del 04.02.2002.

1.6 L'emblema dell'Associazione è a forma rettangolare i cui lati più lunghi misurano cm. 80 ed i più corti cm. 60. È di colore verde e blu.

ART. 2 – FINALITA'.

2.1 L'Associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) coesione sociale, comunitaria e familiare attraverso la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione di attività sportive, culturali, ludiche e ricreative intese come occasioni di aggregazione, amicizia e solidarietà anche al fine di poter permettere agli associati ed ai loro familiari di conseguire un miglioramento fisico e morale e un sano riposo dalle fatiche del lavoro e dello studio;
- b) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative, sportive e del tempo libero.

ART. 3 – OGGETTO.

3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, ricomprese tra quelle previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, sia in favore degli associati, dei loro familiari che di terzi:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica;
- c) organizzazione e gestione di attività di beneficenza e di cessione

gratuita di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate.

3.2 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del medesimo Decreto Legislativo n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

3.3 Il Consiglio Direttivo delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.

3.4 Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà costruire, gestire, acquistare anche in leasing, affittare e comunque condurre in qualsiasi modo, il tutto anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, impianti sportivi, culturali e ricreativi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze che saranno ritenute necessarie, o utili, quali, a titolo meramente esemplificativo, piscine, palestre, campi da tennis, di volley e di ogni altro sport di interesse degli Associati, o strutture per utilizzi culturali e/o ricreativi.

3.5 L'Associazione potrà inoltre gestire ed organizzare qualunque altro servizio o attività di tipo culturale, sportivo, ludico o ricreativo a favore degli Associati ivi compresa la gestione di bar o di somministrazione di alimenti e bevande anche tramite ristoranti o self-service.

3.6 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi. A tale scopo L'Associazione potrà acquisire cointeressenze e/o partecipazioni in altri enti o società che perseguono le medesime finalità non lucrative.

3.7 L'Associazione al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potrà aderire ad organismi locali, regionali, nazionali e sovranazionali, anche di carattere sportivo.

3.8 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – SEDE.

4.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Curtatone in Provincia di Mantova in Via Calabria 5/7.

4.2 Con delibera dell'Assemblea Ordinaria potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

ART. 5 – DURATA.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DEMOCRATICITÀ DELLA VITA ASSOCIATIVA.

6.1 L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro.

6.2 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della propria vita associativa e quindi dal principio di uguaglianza di tutti gli Associati, di elettività delle cariche associative, di partecipazione, di trasparenza, di solidarietà e di appartenenza; essa inoltre è apolitica, apartitica e aconfessionale.

ART. 7 - DOMICILIAZIONE E LIBRO DEGLI ASSOCIATI.

7.1 Il domicilio degli Associati e dei componenti degli organi dell'Associazione, per i loro rapporti con l'ente, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica, è quello che risulta da apposita comunicazione che ciascun Associato ha l'obbligo di effettuare alla segreteria all'atto della iscrizione o in caso di successiva modifica. Una errata o una ritardata comunicazione solleva in ogni caso l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

7.2 Il Consiglio Direttivo deve inoltre istituire un apposito libro degli Associati dal quale deve risultare l'elenco aggiornato di tutti gli Associati e il domicilio di ciascuno di essi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; detto libro deve essere tempestivamente aggiornato dall'organo amministrativo ed è a disposizione per la sua consultazione di tutti gli Associati.

7.3 Con lo scopo di realizzare compiutamente la democraticità della vita associativa, coloro che hanno presentato la propria candidatura ad una delle cariche sociali hanno diritto di ottenere tempestivamente un estratto completo della copia aggiornata del libro degli Associati al solo fine di informare gli Associati stessi circa la loro candidatura e le motivazioni e i programmi che le ispirano. L'estratto deve contenere l'elenco di tutti gli Associati e, per ciascun Associato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica così come risultanti dal libro degli Associati.

ART. 8 - PATRIMONIO.

8.1 Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote annue di frequenza versate dagli Associati, è costituito:

- a) dal fondo comune;
- b) da entrate da attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Decreto Legislativo n. 117/2017;
- c) da entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- d) entrate da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 Decreto Legislativo n. 117/2017;
- e) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- h) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;



[Handwritten signature]

- i) contributi da enti privati;
- l) rendite patrimoniali;
- m) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e della normativa vigente.

8.2 Il fondo comune è formato:

- a) dal fondo comune iniziale costituito dai versamenti eseguiti da ciascun Associato al suo ingresso nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti;
- b) dalla quota di ingresso costituita dai versamenti a tal fine eseguiti da ciascun Associato al suo ingresso nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti;
- c) da eventuali avanzi di gestione o dai beni acquistati con tali avanzi.

8.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.4 L'Associazione, ai fini della gestione del proprio patrimonio, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e modalità di erogazione di beni e/o servizi, deve attenersi strettamente al rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli Associati, i sostenitori ed il pubblico ai sensi di legge.

ART. 9 - RACCOLTA FONDI.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE.

10.1 Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI.

11.1 Possono essere ammessi alla Associazione, in qualità di Associati, tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono interessate alla sua attività.

11.2 Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere accompagnata dallo stato di famiglia, o documento equipollente, del richiedente; il documento equipollente non può consistere in una autocertificazione.

11.3 Il Consiglio Direttivo comunica al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione le proprie decisioni in merito alla domanda stessa.

11.4 L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dal Consiglio Direttivo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

11.5 Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, che si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'interessato.

11.6 Per conseguire la qualifica di Associato, il richiedente dovrà provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione della accettazione della domanda:

a) al versamento nel fondo comune iniziale di una somma determinata dall'Assemblea;

b) al pagamento della quota di ingresso determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale;

c) al pagamento della quota annua di frequenza, questa pure determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale.

d) alle comunicazioni di cui al precedente Art. 7.

11.7 Adempiuto agli obblighi di cui sopra, il richiedente si intende Associato dalla data in cui il Consiglio Direttivo ha accolto la relativa domanda; entro trenta giorni da detta data il Consiglio Direttivo provvede alla iscrizione del nuovo Associato e alle necessarie ulteriori annotazioni sul Libro degli Associati.

11.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10 del presente articolo, la somma versata al fondo comune iniziale, la quota di ingresso e la quota annua di frequenza in nessun caso possono essere restituite agli Associati, rivalutate o trasferite ad altri Associati o a terzi, neppure in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato; la qualità di Associato non è trasmissibile.

11.9 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

11.10 Uno solo tra il coniuge o convivente o i figli maggiorenni eredi dell'Associato deceduto può richiedere al Consiglio Direttivo, in forma scritta ed entro sei mesi dal decesso, di essere ammesso nella qualità di Associato senza effettuare i versamenti al fondo comune iniziale e a titolo di quota d'ingresso previsti per i nuovi Associati.

11.11 L'Associato eventualmente ammesso è tenuto al versamento della quota annua di frequenza a partire dall'anno successivo a quello in cui l'Associato deceduto ha effettuato l'ultimo regolare versamento a tale titolo.

11.12 La qualità di Associato non è trasmissibile nel rigoroso rispetto delle normative fiscali in materia; parimenti la quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, nel rigoroso rispetto delle



The image shows a handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right. Below the signature is a circular notary stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center. Around the star, the text "NOTAIO" is visible at the top and "NOTAIO" at the bottom. The name "GIORGIO" is partially visible on the left side of the stamp. The stamp is partially obscured by the signature.

normative fiscali in materia.

ART. 12- DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

12.1 Ciascun Associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi statutari e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Statuto ha diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- c) di partecipare alla Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e di esercitare il diritto di voto in ciascuna assemblea, trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha un solo voto in Assemblea; in caso di associati minorenni il voto sarà esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- d) di candidarsi alle cariche elettive così come previsto dal presente Statuto al raggiungimento della maggiore età;
- e) di essere informato sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- f) di essere informato e di prendere visione degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e, con idonea motivazione, della documentazione relativa a tali atti e, in genere, alla gestione della Associazione, nei limiti dei doveri di riservatezza esercitati dal Consiglio Direttivo secondo opportunità e buona fede, tenuto conto del dovere di trasparenza nei confronti degli Associati a carico del Consiglio stesso e, comunque, nel rispetto delle norme di Legge;
- g) di esaminare i libri sociali così come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n.117/2017, presso la sede legale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo e fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del presente Statuto;
- h) di esercitare gli altri diritti così come previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

12.2 Ciascun Associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi statutari e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Statuto ha diritto:

- a) a far utilizzare i servizi dell'Associazione al Coniuge convivente o al convivente a condizione che l'associato versi, a titolo di maggiorazione, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza;
- b) a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli gratuitamente fino all'anno in cui questi compiono il 14° anno di età;
- c) a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli che non costituiscono un nucleo familiare proprio dall'anno in cui questi compiono il 15° anno di età fino all'anno in cui questi compiono il 26° anno di età, a condizione che l'associato versi per ciascun figlio rientrante in tali età, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza;
- d) a far utilizzare i servizi dell'Associazione agli altri componenti il proprio nucleo familiare risultanti dallo Stato di Famiglia e che non rientrino nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, a condizione che l'Associato versi per ciascun componente un ulteriore 50% della sola quota annua di frequenza e fatto salvo

quanto previsto al successivo comma.

12.3 Dall'anno in cui un figlio di Associato compie il 30° anno di età, anche se ancora presente nello stato di famiglia dell'Associato, potrà usufruire dei servizi dell'Associazione solo diventando a sua volta associato. In questo caso, purché non vi sia stata interruzione nel pagamento della quota annua, viene riconosciuta la possibilità di versare la quota del fondo comune di cui all'Art. 8 nella misura della metà.

12.4 Dall'anno in cui l'Associato compie il 65° anno di età, ha il diritto ad una riduzione del 50% della quota annua di frequenza.

12.5 Ciascun Associato può richiedere al Consiglio Direttivo, di essere esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza, rinunciando quindi lui e i suoi familiari, per l'anno di esonero, a frequentare la Sede Sociale, con l'obbligo tuttavia di versare la sola quota di frequenza attribuibile a sé stesso nella misura della metà. Il Consiglio Direttivo delibera sull'eventuale accoglimento della domanda tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie della Associazione.

Art 13- DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

13.1 Ciascun Associato ha il dovere:

- a) di collaborare al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- b) di osservare e rispettare le prescrizioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi;
- c) di osservare e rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- d) di provvedere tempestivamente al pagamento della quota annua di frequenza entro e non oltre il termine deliberato dal Consiglio Direttivo
- e) di comunicare per iscritto tempestivamente al Consiglio Direttivo le variazioni del proprio stato di famiglia;
- f) di fornire tempestivamente al Consiglio Direttivo il proprio stato di famiglia, qualora venisse richiesto;
- g) di tenere un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione.

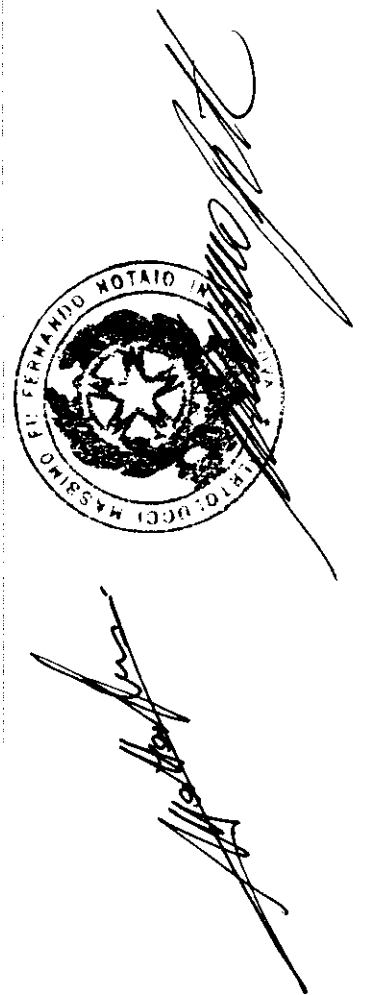
13.2 Ciascun Associato è inoltre direttamente e personalmente responsabile del comportamento del coniuge o del convivente e degli altri soggetti del proprio nucleo familiare che utilizzano i servizi dell'Associazione a sensi del precedente Art. 12.

13.3 Parimenti ciascun Associato è direttamente e personalmente responsabile del comportamento di eventuali altri soggetti da lui invitati che utilizzano i servizi dell'Associazione in forza di regolamenti associativi.

ART 14- OPERA DEGLI ASSOCIATI A TITOLO DI VOLONTARIO.

14.1 L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi della collaborazione e dell'operosità dei volontari.

14.2 Il volontario è quella persona, di norma associato alla Associazione, che, per sua libera scelta, svolge una attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà



sociale.

14.3 Non sono previsti volontari privi della qualità di Associato se non per brevi e sporadici eventi.

14.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

14.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

14.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

14.7 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti facoltativamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.

ART. 15 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

15.1 La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione per morosità dell'Associato nel pagamento della quota di frequenza protrattasi per oltre centoottanta giorni dalla scadenza del termine di versamento e, comunque, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
- c) morte dell'Associato;
- d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dal Collegio dei Probiviri, nei confronti dell'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione o è gravemente recidivo.

15.2 L'Associato receduto, escluso o deceduto (ed i suoi eredi o legatari) non ha e non può vantare alcun diritto:

- a) al rimborso del fondo comune e della quota di ingresso versate al momento dell'iscrizione alla Associazione;
- b) al rimborso della quota annua di frequenza;
- c) sul patrimonio dell'Associazione.

15.3 L'Associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione risponde, in ogni caso, per i versamenti di qualunque tipo non effettuati fino a due anni dal giorno in cui il motivo di cessazione si è verificato.

ART. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

16.1 L'Associato che non osserva le norme statutarie, i regolamenti e le varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo la cui gravità non comporti l'esclusione di cui all'Art.15 è soggetto a

provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo.

16.2 I provvedimenti disciplinari diversi dalla esclusione possono consistere in una ammonizione scritta oppure nella sospensione dal diritto a frequentare la sede sociale per un periodo non superiore a 6 mesi.

16.3 L'Associato colpito da un provvedimento disciplinare può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento adottato tramite apposito ricorso scritto da presentare entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione scritta del provvedimento stesso. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.

ART. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

17.1 Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo costituito dal Sindaco Unico;
- d) il Collegio dei Probiviri.

ART. 18 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

18.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione.

18.2 Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

18.3 Tutti gli Associati in regola con i pagamenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

18.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

18.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.6 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un ventesimo degli associati in regola con i pagamenti; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

18.7 La convocazione avviene mediante avviso scritto spedito a tutti gli Associati, al domicilio risultante dal libro degli Associati di cui all'art. 7 dello Statuto, almeno quattordici giorni prima della data di prima convocazione. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno contenente le materie da trattare; l'avviso deve anche contenere l'indicazione della seconda convocazione dell'Assemblea, che dovrà avvenire almeno un giorno dopo la prima convocazione.

18.8 L'avviso di convocazione deve inoltre essere esposto all'albo sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

18.9 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché nel Comune di Curtatone o nei comuni



con esso confinanti.

18.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal soggetto designato dalla stessa Assemblea.

18.11 Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'Assemblea ad un altro Associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

18.12 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che sono in regola con i pagamenti e con gli obblighi statutari.

18.13 Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

18.14 Il voto è di norma palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto, salvo il caso di acclamazione unanime.

18.15 L'Assemblea delibera sulle modalità di votazione, anche tramite apposito Regolamento.

18.16 Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta e sottoscritta, che può essere apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare un massimo di tre Associati.

18.17 La delega deve essere rilasciata per ogni singola Assemblea, deve essere personalmente sottoscritta dall'Associato che la rilascia che, inoltre, deve obbligatoriamente indicare, di proprio pugno, all'atto della sottoscrizione, l'Associato a cui rilascia la delega e che lo rappresenterà in Assemblea.

18.18 I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e i dipendenti dell'Associazione non possono rappresentare alcun Associato.

18.19 Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle riguardanti i bilanci approvati, devono essere esposte all'Albo sociale per un periodo non inferiore ad un mese. Attraverso l'albo sociale tutti gli Associati possono prendere visione dei documenti e delle notizie ivi esposte; ogni Associato ha il diritto di ricevere a proprie spese una copia di tali documenti. L'albo sociale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA.

19.1 L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina l'eventuale compenso;

b) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;

c) nomina e revoca il componente dell'Organo di Controllo e ne determina il compenso;

d) nomina e revoca, quando previsto e quando non ne è stato incaricato l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina il compenso;

e) approva il bilancio dell'esercizio;

f) delibera la somma da versare al fondo comune iniziale da parte dei nuovi Associati;

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti

degli altri organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) approva e modifica i regolamenti associativi le cui norme devono in ogni caso essere subordinate a quelle previste dal presente Statuto;

i) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

19.2 La bozza del bilancio approvata dal Consiglio Direttivo deve essere esposta all'albo sociale almeno dieci giorni prima del giorno in cui è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati per la sua approvazione.

19.3 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti personalmente o per delega.

19.4 In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti personalmente o per delega.

19.5 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo quanto previsto ai successivi commi.

19.6 La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri avviene tramite la presentazione di liste composte da un numero di candidati pari almeno al numero dei componenti di ciascun organo più due.

19.7 Ciascuna lista ha diritto ad ottenere un numero di Consiglieri o di componenti il Collegio dei Probiviri proporzionale al numero di voti ottenuti.

19.8 Ove lo ritenga opportuno, l'Assemblea determina con apposito regolamento elettorale altre norme sulle operazioni e sulle modalità di voto che sono in ogni caso subordinate a quelle previste dal presente statuto.

19.9 L'Assemblea determina con apposito regolamento le norme relative alla nomina dei singoli Consiglieri o di singoli componenti il Collegio dei Probiviri nei casi di cui agli articoli 23, 6° comma e 29, 8° comma.

ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

20.1 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera le modifiche allo Statuto;

b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

c) nel rispetto dell'Art 34 del presente Statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale nonché la nomina e i poteri dei liquidatori;

d) approva la costituzione di società ed enti di qualunque natura, comprese le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, l'assunzione, l'acquisto e/o la sottoscrizione di partecipazioni, quote, azioni, in società o Enti di qualunque natura, comprese le

Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, ad eccezione di partecipazioni acquistate per obblighi di legge;

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

20.2 In ogni caso la convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare modifiche statutarie deve contenere espressamente iscritte all'ordine del giorno le modifiche statutarie proposte e, a tal fine, unitamente alla convocazione, deve essere allegata una bozza di testo statuario che evidenzia le modifiche che si propone di approvare.

20.3 In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi di tutti gli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti gli Associati.

20.4 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il dieci per cento degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli Associati.

ART. 21 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

21.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli. Nel verbale devono essere riassunte o riportate testualmente, su richiesta dell'Associato intervenuto, le dichiarazioni formulate dall'Associato stesso.

21.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto a cura del Consiglio Direttivo, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

21.5 Inoltre il verbale dell'Assemblea deve essere esposto all'Albo sociale per un periodo non inferiore ad un mese.

ART. 22 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

22.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette Consiglieri, che devono essere tutti Associati.

22.2 I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

22.3 I candidati alla carica di Consigliere devono rendere noto agli Associati e all'Assemblea gli eventuali incarichi di amministrazione e/o di controllo e/o di revisione da essi ricoperti presso Società ed Enti di qualunque genere e tipo.

22.4 Il Consiglio Direttivo, e ciascun Consigliere, deve operare con onestà, correttezza, competenza e lealtà, secondo buona fede, nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

22.5 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente.

22.6 Il Consiglio Direttivo, inoltre, può assegnare incarichi specifici, anche temporanei, a singoli Consiglieri, che assumono la carica di Consiglieri Delegati.

22.7 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti ai Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati che cessino dalla loro carica per qualunque causa o motivo.

ART. 23 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; DECADENZA, REVOCA, DIMISSIONI, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.

23.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato nominato.

23.2 L'Assemblea ordinaria può in ogni momento revocare uno o più Consiglieri, o anche l'intero Consiglio Direttivo.

23.3 Ciascun Consigliere è rieleggibile.

23.4 I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo assenze preventivamente e fondatamente giustificate, decadono dall'incarico.

23.5 I Consiglieri decaduti, revocati, dimissionari o deceduti sono automaticamente sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere da sostituire, iniziando dal primo dei non eletti.

23.6 Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla sostituzione tramite la lista di appartenenza del Consigliere da sostituire, il Consiglio in carica deve convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consigliere.

23.7 I Consiglieri così sostituiti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

23.8 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri eletti dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, il Consiglio in carica deve convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

23.9 Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocata senza indugio dall'Organo di Controllo che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 24 - COMPETENZE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

24.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione della Associazione.

24.2 Il Consiglio Direttivo pertanto:

a) svolge l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

b) ammette i nuovi Associati;

c) predispone e propone la bozza del bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ordinaria;

d) convoca l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;

- e) attua le delibere dell'Assemblea;
- f) delibera l'ammontare della quota di ingresso;
- g) delibera l'ammontare della quota annua di frequenza;
- h) cura la corretta tenuta della contabilità, anche tramite professionisti o organizzazioni terze;
- j) cura la corretta e tempestiva tenuta dei libri sociali;
- i) cura la corretta tenuta dell'albo sociale;
- l) opera per la puntuale applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- m) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- n) delibera l'esclusione nei confronti degli Associati;
- o) nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'Associazione eventualmente partecipi;
- p) delibera su ogni altro argomento che non rientra specificatamente nelle competenze dell'Assemblea o di altri organi dell'Associazione in forza del presente Statuto.

24.3 Tutti i Consiglieri, al fine di esercitare pienamente e responsabilmente il loro mandato, hanno il diritto/dovere di essere esaurientemente informati su ogni aspetto della gestione e della amministrazione della Associazione; a tal fine ogni Consigliere ha il diritto di richiedere e di ottenere tempestivamente qualunque documentazione legale, amministrativa, contabile e comunque relativa all'Associazione, così come ha diritto di visionare la contabilità della Associazione e tutti i libri sociali.

24.4 Ogni Consigliere ha inoltre diritto ad essere esaurientemente e tempestivamente informato sulle materie da trattare in seno al Consiglio Direttivo.

24.5 Ciascun Consigliere ha il diritto di inserire uno o più argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo tramite semplice richiesta scritta formulata al Presidente; il Presidente inserisce gli argomenti richiesti all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo convocato successivamente alla data in cui è pervenuta la richiesta. Nel caso in cui l'argomento richiesto da inserire all'ordine del giorno sia la proposta di revoca del Presidente, il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio Direttivo, affinché il Consiglio Direttivo deliberi nei tempi più rapidi possibile.

24.6 Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale, si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione, è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

24.7 La convocazione avviene mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri e al componente l'Organo di Controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

24.8 All'avviso devono inoltre essere allegati, anche tramite file elettronici, tutti i documenti e le informazioni necessari e relativi agli argomenti da trattare.

24.9 Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede legale purché nel Comune di Curtatone o in comuni con esso

confinanti.

24.10 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

24.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche "a distanza" mediante rete internet, mezzi di telecomunicazione o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed esprimere correttamente il proprio voto; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

24.12 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza degli interventi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

24.13 Per ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e deve essere sottoscritto da tutti i presenti. Ogni Consigliere ha il diritto di ottenere la trascrizione letterale delle proprie dichiarazioni.

24.14 Il Consiglio Direttivo opera di norma in modo collegiale. In caso di effettiva necessità può delegare specifici incarichi e per un tempo determinato a uno o più Consiglieri, compreso il Presidente, specificando le direttive e i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire ulteriori direttive al Consigliere o ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

24.15 Il Consigliere o i Consiglieri delegati hanno l'obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo circa il loro operato.

24.16 Non possono essere delegate a uno o più Consiglieri attribuzioni, funzioni e competenze di carattere generale, fatta salva la rappresentanza legale e generale dell'Associazione che spetta al Presidente.

24.17 Non possono inoltre essere delegate le seguenti attribuzioni:

- a) l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- b) l'ammissione di nuovi Associati;
- c) la predisposizione e la proposta della bozza del bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- d) la convocazione dell'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- e) l'ammontare della quota di ingresso;
- f) l'ammontare della quota annua di frequenza;
- g) i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- h) l'esclusione nei confronti degli Associati;
- i) la nomina di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- l) la nomina dei delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'Associazione eventualmente partecipi.

ART 25 - II PRESIDENTE.

25.1 Il Presidente, eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, assume la qualifica di Presidente dell'Associazione.

25.2 Al Presidente è affidata la firma sociale ed è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

25.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad altri Consiglieri per categorie di atti.

25.4 Il Presidente:

a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

b) convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, predisponendo l'ordine del giorno recependo obbligatoriamente anche le indicazioni pervenute dagli altri Consiglieri;

c) esegue i vari incarichi che di volta in volta riceve dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;

d) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio;

e) nomina procuratori in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

25.5 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutti i poteri di cui sopra sono affidati al Vice Presidente.

25.6 Il Presidente può essere revocato in ogni momento con effetto immediato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo purché la proposta di revoca sia iscritta all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo procede alla immediata elezione del nuovo Presidente.

25.7 Se per qualsiasi causa viene meno il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

ART 26 - RAPPRESENTANZA.

26.1 La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

26.2 La rappresentanza dell'Associazione spetta anche a singoli Consiglieri nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio Direttivo.

26.3 Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27 – RESPONSABILITÀ.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n 117/ 2017

ART. 28 - L'ORGANO DI CONTROLLO.

28.1 L'Assemblea ordinaria degli Associati elegge un Organo di Controllo monocratico, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'Associazione e delle attività esercitate dall'Ente.

28.2 La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

28.3 L'Organo di Controllo è pertanto costituito da una sola persona, preferibilmente Associato, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione

dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di Controllo sia stato nominato.

28.4 I candidati alla carica di componente dell'Organo di Controllo devono rendere noto agli Associati e all'Assemblea gli eventuali incarichi di amministrazione e/o di controllo e/o di revisione da essi ricoperti presso Società ed Enti di qualunque genere e tipo.

28.5 Il componente dell'Organo di Controllo è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

28.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente dell'Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo deve immediatamente convocare l'Assemblea Ordinaria affinché provveda.

28.7 Al componente dell'Organo di Controllo si applica, in ogni caso, l'articolo 2399 codice civile.

28.8 Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 codice civile.

28.9 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

28.10 L'Organo di Controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso il componente l'Organo di Controllo è anche un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

28.11 L'Organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui debba essere predisposto a sensi di legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. In tal caso, gli esiti del controllo svolto dell'Organo di Controllo risultano dal bilancio sociale.

28.12 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie, dati, documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e visionare e controllare tutti i libri associativi e contabili.

28.13 L'Organo di Controllo riferisce all'Assemblea degli Associati circa la propria attività e i relativi risultati; predispone inoltre una apposita relazione scritta di accompagnamento al bilancio che deve essere allegata al bilancio stesso e letta in Assemblea.

28.14 L'Organo di Controllo deve operare con onestà, professionalità, correttezza, competenza, indipendenza e lealtà, secondo buona fede, nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

28.15 L'Organo di Controllo opera nel pieno rispetto delle competenze e dei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione ed evita di sostituirsi ad essi, anche irritualmente, salvo i tassativi casi previsti nel presente Statuto o dalla legge.

28.16 Al componente dell'Organo di Controllo, oltre al compenso stabilito dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per

ragioni del suo ufficio, purché regolarmente documentate.

28.17 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti a favore del componente dell'Organo di Controllo che cessi dalla carica per qualunque causa o motivo.

ART. 29 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

29.1 L'Associazione e gli Associati possono rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o derivanti da deliberazioni prese dagli organi della Associazione. I Probiviri decidono come amichevoli arbitratori con dispensa di ogni formalità. È comunque sempre ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria.

29.2 Il Collegio dei Probiviri inoltre:

a) conferma l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione; la mancata conferma annulla la delibera del Consiglio Direttivo;

b) riceve, giudica e decide sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo relative a provvedimenti disciplinari adottati;

c) ove interpellato, si pronuncia sul rigetto di una domanda di ammissione deliberato dal Consiglio Direttivo.

29.3 Nei casi di cui al precedente comma, il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, osservando i principi sanciti nel presente Statuto, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa. È comunque sempre ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria.

29.4 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre Probiviri, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Collegio dei Probiviri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Probiviri sia stato nominato.

29.5 I Probiviri sono rieleggibili.

29.6 I Probiviri devono essere tutti Associati, devono essere scelti tra gli Associati che hanno almeno cinque anni di anzianità associativa e che sono preferibilmente in possesso di competenze giuridiche.

29.7 Il Collegio dei Probiviri sceglie nel proprio seno a maggioranza dei suoi componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri.

29.8 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei Probiviri, il Consiglio Direttivo deve immediatamente convocare l'Assemblea Ordinaria affinché provveda alla nomina del Proboviro o dei Probiviri mancanti che scadono alla data in cui scadono i Probiviri non sostituiti.

29.9 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti ai Probiviri, ivi compreso il Presidente del Collegio dei Probiviri per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.

29.10 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti ai Probiviri, ivi compreso il Presidente del Collegio dei Probiviri, che cessino dalla loro carica per qualunque causa o motivo.

29.11 Il Collegio dei Probiviri, e ciascun Proboviro, deve operare con onestà, correttezza, competenza e lealtà, secondo buona fede.

ART. 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

30.1 La revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

30.2 Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

30.3 Al soggetto incaricato della revisione, oltre all'eventuale compenso stabilito dall'Assemblea, spetta il rimborso per le spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

ART. 31 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO.

31.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Il bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo agli Associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

31.3 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 32 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE.

32.1 Ove ne ricorrano i presupposti di cui all'Art 14, primo comma, del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale e adempiere agli altri correlati obblighi.

32.2 Ove ne ricorrano i presupposti di cui all'Art 14, secondo comma, del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'ente gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.

ART. 33 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.

33.1 L'Associazione deve tenere e gestire tutti i libri e i registri previsti dalla legge, tra cui:

- a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura

dello stesso organo;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;

g) il libro delle adunanze di eventuali altri organismi associativi, tenuti a cura dell'organismo cui si riferiscono.

33.2 L'Associazione dovrà inoltre tenere i libri contabili e fiscali obbligatori per Legge.

33.3 Ciascun Associato di cui all'Art 12 del presente Statuto ha il diritto di esaminare i libri sociali così come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 117/2017, presso la sede legale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio direttivo e fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art 7, ultimo comma, del presente Statuto.

ART. 34 - SCIoglimento DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE.

34.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

34.2 La medesima Assemblea nomina i liquidatori in numero di tre, che potranno essere anche non Associati, e che avranno i poteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dall'Assemblea che li nomina.

34.3 I liquidatori operano possibilmente di comune accordo decidendo, in caso di disaccordo, a maggioranza.

34.4 I liquidatori nominati, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolvono, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 35 QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE.

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 36- RINVIO ALLA LEGGE.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

Curtatone, 9 giugno 2024

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "MASSIMO FU FERNANDO NOTARIO" around the top and "CURTATONE (MN) - MANTOVA" around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a lion rampant. The signature is a cursive script that extends across the right side of the stamp.

**Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico**

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di valido Certificato di Vigenza, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero 99 (novantanove) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme all'atto, registrato a Mantova il 20 giugno 2024 al n. 8194 serie 1T e trascritto a Mantova il 21 giugno 2024 ai nn. 8417/6216, in originale depositato nei miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Mantova, nel mio studio in viale Fiume n. 57, 21 giugno 2024.

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Bertolucci.